



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 7, comma 4, il quale dispone che per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi il Presidente del Consiglio dei Ministri istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata dall'atto costitutivo;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, con il quale il sen. prof. Enrico LA LOGGIA è stato nominato Ministro per gli affari regionali;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 giugno 2001, con il quale al sen. prof. Enrico LA LOGGIA è stato conferito l'incarico di Ministro senza portafoglio per gli affari regionali;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali, sen. prof. Enrico LA LOGGIA;

**VISTO** il decreto del Ministro per gli affari regionali in data 22 ottobre 2001, con il quale è stato costituito presso il Dipartimento per gli Affari regionali il Comitato denominato "Progetto opportunità delle Regioni in Europa";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

**VISTO** il decreto del Ministro per gli affari regionali in data 12 dicembre 2003, recante "Organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

**RITENUTO** necessario istituire, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 303, una struttura di missione con il compito di mettere a punto strumenti operativi finalizzati a sviluppare le capacità progettuali delle Regioni e degli Enti locali italiani per l'accesso e l'efficace utilizzo delle risorse comunitarie, e ritenuto opportuno, altresì, far confluire in tale struttura le risorse e l'esperienza del Comitato P.O.R.E.,

## DECRETA

### Art. 1

(Istituzione della struttura di missione "Progetto Opportunità delle Regioni in Europa")

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle dipendenze funzionali del Ministro senza portafoglio per gli affari regionali, è istituita, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una struttura di missione denominata "Progetto



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Opportunità delle Regioni in Europa”, con il compito di mettere a punto strumenti operativi finalizzati a sviluppare le capacità progettuali delle regioni.

2. La struttura di missione costituisce ufficio di livello dirigenziale generale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, e svolge la propria attività fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.

## Art. 2.

(Struttura e personale)

1. Alla struttura di missione è preposto, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un responsabile dotato di specifica esperienza nell'analisi delle politiche di sviluppo a livello regionale e comunitario. Alla struttura di missione sono inoltre assegnate, anche in comando, aspettativa, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, ai sensi dell'art. 9, comma 5-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, n. 10 unità di personale, di cui n. 2 dipendenti con qualifica di dirigente di II fascia, 4 unità di personale appartenente all'area C e 4 unità di personale appartenente all'area B. Tale contingente non determina variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli art. 9-bis e 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in base a quanto previsto dall'art. 9 comma 5-quater del medesimo provvedimento.
2. Per le esigenze della struttura di missione possono essere nominati esperti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nei limiti degli stanziamenti appositamente previsti per il funzionamento della struttura nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - capitolo 483 - UPB 7.1.1 del CdR n. 7-Affari Regionali.
3. La struttura di missione può altresì avvalersi del supporto degli ulteriori uffici posti alle dipendenze del Ministro per gli affari regionali.

## Art. 3

(Funzioni)

1. Alla struttura di missione sono devoluti gli interventi di coordinamento e indirizzo utili ad accompagnare l'azione delle regioni e degli enti locali in materia di individuazione di opportunità di cooperazione con altri soggetti locali europei e dell'elaborazione di progetti. Sono inoltre attribuiti compiti di costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse europee da parte degli altri paesi membri, al fine di permettere eventuali azioni strategiche a livello comunitario.



# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

## Art. 4

(Abrogazione del Comitato "Progetto Opportunità delle Regioni in Europa")

1. A decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente provvedimento cessano gli effetti del decreto del Ministro per gli affari regionali del 22 ottobre 2001.

## Art. 5

(Spese di funzionamento)

1. Le spese relative al personale dirigenziale e non dirigenziale fanno carico alle amministrazioni di appartenenza ai sensi dell'art. 9 commi 5-ter e 5-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. Alle altre spese di funzionamento relative alla struttura di missione di cui al presente decreto si provvede con i fondi appositamente stanziati nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - capitolo 483-UPB 7.1.1 del CdR n. 7-Affari Regionali.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il tramite dell'Ufficio bilancio e ragioneria, alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, - 3 FEB. 2004

*[Handwritten signature]*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SECRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DI BILANCIO E RAGIONERIA

VISTO E ANNOTATO AL N. 490/2004

Roma, 2/3/2004

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

MINISTERI ISTITUZIONALI  
Pres. Cons. Ministri  
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI  
Addi - 8 APR. 2004  
Reg. n. 3 Fog. n. 321